



Sindacato Autonomo

# FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

## Sezione **FEDIR** (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale

Prot

ROMA,

**AS 564** - Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

### Testo da emendare

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

....omissis.....

comma 3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

.....omissis.....

Comma 5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

### Emendamenti proposti:

Al comma 3 dell'art 8 dopo le parole "di cui al comma 4" aggiungere le parole "nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale"

Al comma 5 sostituire la parola "al comma 4" con le parole "ai commi 3 e" e dopo la parola "enti locali" aggiungere le parole "e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale"

TESTO EMENDATO

Art. 8



(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

....omissis.....

comma 3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 **nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale**, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

.....omissis.....

Comma 5. Per le medesime finalità di cui ~~al comma ai commi 3 e 4~~, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali **e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale** prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

## RELAZIONE TECNICA

Il nostro Paese non avrebbe potuto affrontare la pandemia con efficacia e tempestività, senza gli strumenti apportati da una legislazione di emergenza, che ha consentito di derogare temporaneamente alle procedure di acquisto sopra e sotto soglia, di reclutamento del personale, che ci hanno consentito di reclutare rapidamente le unità necessarie ad affrontare una realtà sconosciuta e finanche al regime della responsabilità erariale teso a incentivare comportamenti proattivi da parte dei dipendenti pubblici.

Oggi il Ssn si trova ad affrontare la grande sfida del Pnnr, alla quale è agganciata la riforma della sanità territoriale, la Missione 6, **che vale oltre 15 mld e** che va attuata entro il 2026. Occorrono per questo profili professionali e tecnici sul versante lavori, ICT e ingegneria clinica che devono con la massima tempestività, realizzare progetti di elevata complessità tecnica fra enormi difficoltà per il caro materiali.

E' assolutamente necessario, ora come nel periodo pandemico, ricorrere dunque a strumenti straordinari.

Giustamente il decreto legge 13/2023 si preoccupa di assicurare attuazione al Pnnr ed una delle misure è l'articolo 8 che contiene deroghe alle attuali discipline che riguardano la gestione delle risorse umane.

In particolare il comma 3 consente – **ma solo agli enti locali** – l'incremento della per gli anni dal 2023 al 2026, della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della parte stabile di ciascuno dei fondi certificati in deroga al limite 2016. Le politiche contrattuali dell'ultimo decennio, in considerazione delle scarse risorse messe a disposizione della contrattazione collettiva, hanno di fatto minimizzato la retribuzione di risultato, privando le amministrazioni di uno strumento di governo del personale, che sarebbe particolarmente utile in questo momento, per affrontare una sfida complessa ed epocale.



Il comma 5 riconosce per gli anni dal 2023 al 2026- **ma ancora una volta solo agli enti locali** - la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del Pnnr, l'incentivo per funzioni tecniche, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga ai vigenti limiti normativi..

Ma perché, ancora una volta, il SSN – pur destinatario di specifica missione e di ingenti impegni da realizzare e con una dirigenza (quella tecnico/amministrativa che materialmente dovrà realizzare queste attività) fortemente penalizzata a livello retributivo rispetto alla restante dirigenza pubblica, rimane fuori?

La Sanità, infatti, non di meno è rilevante soggetto attuatore del PNRR, ha notevoli impegni in materia di lavori ed ha estremo bisogno di facilitare ed agevolare l'azione amministrativa.

Non si comprende davvero perché la norma possa riguardare solo gli enti locali, anche perché l'inclusione dei professionisti del SSN di livello dirigenziale consentirebbe un loro più pieno coinvolgimento.

Essi, molto meglio di quelli esterni, sono a conoscenza a tutto tondo del contesto specifico in cui i lavori devono essere realizzati.

Il che permetterebbe anche ingenti risparmi in termine di parcelle professionali.

L'incentivazione anche economica della dirigenza ha costituito, nel passato, un volano nell'implementazione di progetti e nella loro realizzazione. Non è affatto casuale che, negli ultimi anni, dopo il divieto agli incentivi tecnici alla dirigenza voluta dal governo Renzi, la programmazione, la progettazione e la spesa delle opere pubbliche si è ridotta notevolmente.

Peraltro è necessario tenere presente la peculiarità del SSN nel quale – in ragione dell'accesso esclusivo alla qualifica dirigenziale prevista dal DPR 761/79 - **i dirigenti tecnici ingegneri ed architetti sono figure applicate anche alle attività di tipo professionale e non solo di tipo gestionale come avviene per la restante pubblica amministrazione.**

La loro penalizzazione, dunque, si sta replicando all'infinito

Il Segretario Generale  
Elisa Petrone

